



Regolamento per le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale

Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Grammichele, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto e delle vigenti disposizioni, attribuisce alla diffusione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, delle sedute del Consiglio Comunale, la funzione prioritaria di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Il presente Regolamento disciplina l'attività di videoripresa delle sedute consiliari ammessa per le riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca.
3. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

1. Il Presidente del Consiglio comunale fornisce le informazioni richieste dai partecipanti alla seduta consiliare circa la ripresa, trasmissione e riproduzione.
3. Il Comune di Grammichele si riserva di subordinare l'autorizzazione alle riprese a condizione della possibilità di utilizzo e successiva diffusione della documentazione sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Art. 3 - Esercizio del diritto di cronaca e modalità di ripresa

1. La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte della televisione e/o di siti web giornalistici, a scopo di cronaca ed informazione, deve ritenersi consentita in via generale, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.
 2. Le riprese dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico
 3. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a riprendere il solo spazio riservato al Consiglio Comunale.
 4. Nell'interesse del perseguimento delle finalità proprie del presente regolamento il Comune consente la possibilità di allaccio alla rete elettrica comunale
 5. Le stazioni, sia televisive che via web, che desiderano effettuare le riprese dovranno presentare al Presidente del Consiglio Comunale richiesta scritta utilizzando il modello allegato al presente regolamento.
- La richiesta sarà sottoposta alla approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile.**

6. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più emittenti, il Presidente del Consiglio Comunale si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare il migliore funzionamento dello svolgimento dei lavori e della disciplina della sala. **Il numero massimo dei soggetti ammessi a riprendere la seduta non può essere superiore a tre.**

Art. 4- Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, i componenti del Consiglio Comunale devono astenersi dal divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni. Il Presidente del Consiglio Comunale può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.

2. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per argomento dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Detta eccezione può essere sollevata da ciascun Consigliere e votata dal Consiglio.

3. Il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 185 dell'O.R.EE.LL. approvato con la legge regionale n. 16/1963 nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per chiedere di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare. Sulla decisione di sospensione delle riprese si esprime il Consiglio.

4. Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle registrazioni audio digitali delle sedute consiliari per "relata" parti integranti dei verbali delle deliberazioni consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni in quanto non costituenti documento amministrativo.

Art. 5 – Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.

2. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese, sia nella diffusione delle immagini, verranno invitati dal Presidente del Consiglio comunale, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

4. Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti, sia di tipo civile che penale.

Art. 6 – Comportamento del pubblico e dei consiglieri

1. Non è possibile da parte del pubblico, né da parte di singoli Consiglieri, effettuare riprese con qualunque strumento e/o apparecchio.

2. Per le sole ipotesi di adunanze aperte previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio può, occasionalmente, valutare l'opportunità di consentire, ai Consiglieri e/o al pubblico, la video ripresa. Il Presidente del Consiglio eserciterà tale potere discrezionale avendo a mente le finalità delle sedute e la certezza che non si creino situazioni di disturbo al buon andamento dei lavori e comunque dovranno rispettarsi, in tali occasioni, le disposizioni previste per il rispetto della privacy e citate nei precedenti articoli del Regolamento. Su detta eccezione in ogni caso si esprime il Consiglio con apposita votazione.

Art. 7 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove in relazione alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

Art. 8 - Entrata in vigore

- 1 . Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

**Al Presidente del Consiglio Comunale
di Grammichele**

Oggetto: Richiesta di autorizzazione alle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale

Ai sensi e per gli effetti di cui al vigente Regolamento per le riprese delle sedute del Consiglio Comunale il/ la sottoscritta

Nome		Cognome	
Nato a		Il	
In qualità di		Della	
Con Sede in		Via	
CF/ P IVA		email	
Tel.			

Chiede autorizzazione alle riprese delle sedute del Consiglio Comunale.

A tal fine dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente quanto previsto dal Regolamento e di comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati comunicati.

Dichiara altresì che nessun rapporto di tipo contrattuale ed economico intercorre con il Comune di Grammichele per effetto della autorizzazione e che eventuali responsabilità di qualsiasi tipo scaturiscano dallo svolgimento della attività di ripresa ivi compresi eventuali danni al patrimonio dell'Ente saranno a esclusivo carico di chi effettua le riprese.

L'autorizzazione si intende concessa per tutte le sedute di Consiglio dalla data di approvazione del Consiglio e fino a eventuale revoca o diversa determinazione del Consiglio in materia di autorizzazione alle riprese.

Grammichele,

Firma